



Agenzia Italiana del Farmaco
AIFA

**CONVENZIONE
AIFA -**

STANDARD CONVENZIONE TRA AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO E ENTE ORGANIZZATORE

PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO.....

TRA

, in seguito denominato/a “ ”, con sede in , alla Via/P.zza ,
C.F. , P.IVA in persona del suo rappresentante legale *pro tempore* (e
 Rettore *pro tempore* se Università), . , nato a , li e
 domiciliato per la carica presso

E

L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, in seguito denominata “Agenzia”, con sede in Roma, Via del Tritone, n.181 C.F. 97345810580, P.IVA 08703841000, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, Prof. Mario Melazzini, Direttore Generale dell’Agenzia, nato a Pavia il 10 agosto 1958.

PREMESSO CHE

- L’Ente Organizzatore, ;
- l’art. 48, del D. legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco;
- lo svolgimento di attività di natura didattica e formativa, nell’ambito di quegli eventi che rivestono una particolare importanza strategica per l’Agenzia, è da considerarsi altamente qualificante dal punto di vista scientifico e contribuisce a valorizzare il personale;
- l’Agenzia, in considerazione della propria autonomia organizzativa e gestionale, può erogare prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca e formazione ai sensi dell’art. 48, co. 8, lett. c) e c-bis), della Legge istitutiva dell’Agenzia;
- Delibera CDA n. 24 del 13 luglio 2012

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE

Le premesse, gli allegati e gli atti menzionati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

OGGETTO

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra L'Ente Organizzatore e l'Agenzia Italiana del Farmaco per lo svolgimento dell'evento dal Titolo < > Data < >, il cui programma costituisce parte integrante del presente atto.

ART. 3

PRESTAZIONI

L'Ente Organizzatore si obbliga a non modificare la natura dell'evento.

In caso di variazioni al programma, l'Ente Organizzatore si impegna a effettuare immediata comunicazione all'Agenzia.

L'Agenzia, al fine di assicurare lo svolgimento dell'evento dal Titolo " " assicura la presenza di numero < > relatore, scelti tra i dirigenti/dipendenti, ai quali è conferito l'incarico all'uopo (di docenza, di relatore etc.), nel rispetto dei principi dettati dalla legislazione vigente in materia.

ART. 4

EFFICACIA – DURATA - RECESSO

La presente Convenzione ha la durata di < > giorno/i .

In caso di prolungamento della durata dell'evento, la presente scrittura potrà essere prorogata, con accordo scritto delle Parti.

L'Ente Organizzatore comunicherà i motivi della richiesta di proroga del presente atto all'Agenzia la quale, valutate le ragioni, potrà concedere un periodo di proroga o risolvere la presente convenzione senza che L'Ente organizzatore abbia nulla a pretendere.

L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, fatte salve le prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R.

ART. 5

CORRISPETTIVO

Per l'attuazione dell'evento, oggetto della presente Convenzione, l'Ente Organizzatore corrisponderà all'Agenzia l'importo complessivo di Euro (/00), di cui per la partecipazione di n. relatore e di n. di giornate a relatore secondo quanto previsto dal vigente tariffario. (vedi tabella 1)

Tabella 1 - Tariffario per la partecipazione a congressi, convegni, seminari, master, corsi formativi universitari ecc.	
Relatore	Importo giornaliero – Tariffa minima
Dipendente	€ 500,00
Dirigente	€ 1000,00
Coordinatore di Area	€ 1500,00
Direttore Generale	€ 2500,00
Presidente CdA	€ 2500,00

Per informazioni sulle posizioni funzionali consultare il sito al link
<http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/organizzazione>

In caso di proroga, L'Ente Organizzatore si obbliga a corrispondere un importo di Euro ,00 (/00), al netto/lordo per ogni ulteriore docente/relatore, a giornata.

ART. 6

PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dovuto dall'Ente Organizzatore sarà corrisposto/erogato in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura che verrà emessa al termine delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Il corrispettivo dovuto all'Agenzia sarà effettuato tramite bonifico bancario sul c/c n. Banca Popolare di Bari 0395 (codice IBAN IT 76 V0542404297000000000395), intestato all'Agenzia Italiana del Farmaco.

ART. 7

RISOLUZIONE

In caso di mancato adempimento da parte dell'Ente Organizzatore degli obblighi di cui alla presente Convenzione, l'Agenzia potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, il presente contratto, previa diffida ad adempiere entro 20 gg dal ricevimento della stessa a mezzo raccomandata A/R, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

In ogni caso, la presente Convenzione si risolverà di diritto, anche per i seguenti motivi:

1. nel caso in cui l'Ente Organizzatore dovesse modificare il programma senza averne preventivamente data comunicazione all'Agenzia;
2. nel caso in cui l'Ente Organizzatore dovesse aver mutato la natura dell'evento.

ART. 8

DIRITTI D'AUTORE

Il materiale didattico fornito dall'Agenzia è da considerarsi ad esclusivo uso interno all'evento.

Qualsiasi riproduzione e l'eventuale divulgazione dovrà avvenire, previo consenso dell'Agenzia e nel rispetto della L. 18 agosto 2000, n. 248.

ART. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di trattamento di dati personali, l'Ente Organizzatore e l'Agenzia dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informati, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.

Altresì, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni di cui all'art. 13, del citato D. lgs.

Il trattamento dei dati avverrà, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.

ART. 10

FORO COMPETENTE

In caso di controversia tra le parti connessa alla corretta interpretazione, applicazione e risoluzione della presente convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 11

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla presente Convenzione sono a carico di (Ente Organizzatore).

La presente Convenzione, redatta in () copie, si compone di n fogli.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, / /

Ente Organizzatore

|

Agenzia Italiana del Farmaco

Direttore Generale